

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

IL SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO

Prot. 10164 del 25/06/2020

OGGETTO: PROCEDURA TRAMITE RDO MEPA EX ART. 36 COMMA 2, LETT.B), D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER LE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO DI PALAZZO SPADA, PALAZZO OSSOLI E DELL’ARCHIVIO ESTERNO DI VIA MONTI DELLA FARNESINA. DM AMBIENTE 24 MAGGIO 2012 E S.M.I.” CODICE CIG 8234592848
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO 214.000,00 OLTRE I.V.A. ED INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD EURO 250,00 NON SOGGETTI A RIBASSO.

CONDIZIONI GENERALI

Premesse

Le presenti condizioni generali, contengono le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di affidamento, indetta dal Segretariato Generale della Giustizia amministrativa - Ufficio Unico Contratti e Risorse - con determina n. 63 del 12/03/2020, alle modalità di compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le informazioni relative all'appalto del servizio di pulizia, per il cui dettaglio tecnico si rimanda al capitolato.

L'avviso di consultazione della presente procedura, è stato pubblicato in data 26/03/2020 sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione "Amministrazione Trasparente" e sul MIT "Servizio Contratti Pubblici".

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata tramite RDO MEPA, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, d.lgs. 50/2016.

Il **CODICE IDENTIFICATIVO** della procedura in oggetto, così come indicato nell'avviso di consultazione, è il n. **8234592848**

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato tecnico (all.1);
- 2) DUVRI (all.2) ;
- 3) DGUE (all.3);
- 4) Modello dichiarazioni integrative (all. 4);
- 4) Patto di integrità (all.5);
- 5) Dichiarazione sostitutiva polizza fideiussoria; (all.6);
- 6) Schede per la compilazione dell'offerta tecnico – organizzativa (all. 7);
- 7) Modulo offerta economica (all.8);
- 8) Tabella costo del personale (all.9).

Si specifica che " Il DUVRI potrà essere integrato al momento dell'inizio delle attività con uno specifico documento inerente l'emergenza COVID 19"

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse.

1.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi c.querqui@giustizia-amministrativa.it e cds-ufficiogare@ga-cert.it, entro e non oltre il 01/07/2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 05/07/2020, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo informatico dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 ed ai precedenti commi, trattandosi di gara MEPA, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite piattaforma.

2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

2.1 L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento dei servizi di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi - comprese le dotazioni di mobili ed arredi - delle sedi del Consiglio di Stato di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli e dell'archivio esterno di Via Monti della Farnesina. Il servizio è da intendersi comprensivo della fornitura di materiale igienico-sanitario, come specificato nel capitolato tecnico.

Le caratteristiche del servizio sono indicate nei sotto elencati documenti che, insieme alle presenti Condizioni Generali, costituiranno parte integrante del contratto:

- Capitolato tecnico (all. 1);
- DUVRI (all.3).

Le descrizioni tecniche del servizio indicate nel Capitolato sono da considerarsi come caratteristiche minime per l'accettazione delle offerte.

2.2 L'importo netto a base d'asta è pari ad euro 214.000,00 (duecentoquattordicimila/00) inclusi oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza, derivanti da rischi di natura interferenziale, sono pari ad euro 250,00 (ducentocinquanta/00), IVA esclusa.

Tale importo è stato determinato in applicazione del combinato disposto del d.lgs. 50/2016 e del D.M.Ministero dell'Ambiente del 24/05/2012.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante, ha stimato in **€ 193.504,74 (centonovantatremilacinquecentoquattro/74)** considerando un monte ore minimo pari a 11.232,00/complesive. L'incidenza della manodopera è stata calcolata prendendo in considerazione la Tabella Ministero del Lavoro Multiservizi - Roma (all. 9).

Ai sensi dell'art.50 del d.lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

2.3 Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non vantaggioso.

3. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA

La durata dell'appalto è di mesi 9 (nove) dalla sottoscrizione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice dei contratti, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione descritti nei successivi articoli.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà

all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara n aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, quali di esse eseguiranno la prestazione. A quest' ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. Nel caso il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) concorra in proprio o, comunque, qualora lo stesso non indichi espressamente la consorziata per la quale concorre, le imprese consorziate non possono partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente procedura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai fini dell'art. 48, comma 2 d.lgs n. 50/2016, tutte le prestazioni di cui al Capitolato Tecnico sono considerate prestazioni principali dell'appalto.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- a) cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) divieti a trattare con la pubblica amministrazione.
- c) mancato rispetto dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale di cui all'art. 34 d.lgs. 50/2016;
- d) mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

La mancata accettazione della clausola sociale comporta l'esclusione dalla gara in quanto costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 .

6.1. Requisiti di idoneità

A) Per le imprese che svolgono servizi di pulizia Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza **almeno alla fascia di classificazione "B"** di cui all'art. 3 del citato decreto;

B) Per le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi al servizio di pulizia iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i suddetti servizi;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l'aggiudicatario fino alla scadenza del termine contrattuale.

6.2. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** lett. A) deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 6.1 lett. A) . L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

Le imprese che svolgono servizi aggiuntivi e connessi ai servizi di pulizia devono possedere il requisito relativo all'iscrizione di cui al paragrafo 6.1 lett. B).

6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al punto 6.1 lett A) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 6.1 lett. a)

Il requisito di cui al punto 6.1 lett. B)**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dei servizi aggiuntivi e connessi.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad esempio: iscrizione alla CCIAA).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini successivamente indicati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (DGUE) le prestazioni e la percentuale che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non costituisce motivo di esclusione (ovvero non valutazione) dell'offerta ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla procedura o che non sia munito dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante DGUE, che andrà presentato unitamente e contestualmente al contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

9.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo complessivo di gara e precisamente di importo pari ad €4.280,00 (quattromiladuecentootanta/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno ad emettere la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La suddetta garanzia provvisoria, dovrà essere presentata nella busta amministrativa secondo le seguenti modalità, alternative:

A) documento di garanzia (polizza) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

B) documento di garanzia (polizza) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la dichiarazione di conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del d.lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005;

C) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 DPR 445/2000) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del partecipante utilizzando preferibilmente il modello (all. 6) predisposto dalla stazione appaltante di aver costituito la garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad euro 13.235,30 ovvero pari all'importo ridotto in virtù dell'art. 93, comma 7 del Codice, fornendo analitica descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da parte della stazione appaltante (all. 7). In caso di operatori economici di cui agli art. 45 comma 2 lett. d) e) f) e g) il presente documento deve essere sottoscritto da tutte le imprese associate, riunite e consorziate ecc.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente.

9.2 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

1.A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l'operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a 12 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice,, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.

2. La polizza assicurativa è prestata dalla Società nei termini di cui all'art. 24.4.

10. PROGETTO DI ASSORBIMENTO

Il concorrente deve allegare un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)

La mancata presentazione dello stesso, anche a seguito del soccorso istruttorio, comporta l'esclusione dalla gara in quanto equivale a mancata accettazione della clausola sociale.

Non comporta esclusione dalla gara la presentazione di un progetto di assorbimento armonizzato con l'organizzazione aziendale del concorrente, nei limiti previsti all'art. 13 del capitolato.

11. SOPRALLUOGO

Gli operatori che intendano presentare un'offerta devono effettuare un sopralluogo presso i locali oggetto del servizio, in modo da essere a perfetta conoscenza delle condizioni generali e particolari che lo caratterizzano e che possono avere influenza sull'espletamento dell'attività oggetto di affidamento.

Con la presentazione dell'offerta, infatti, i concorrenti accettano integralmente tutta la documentazione di gara.

La società aggiudicataria non potrà in alcun modo sollevare, successivamente, obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e delle quali avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione dell'offerta stessa.

Per effettuare il sopralluogo bisogna inviare la relativa richiesta entro e non oltre il 29/06/2020, all'indirizzo di posta elettronica c.querqui@giustizia-amministrativa.it e p.c. m.dangelo@giustizia-amministrativa.it.. Nella richiesta andrà indicato anche il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata.

Tenuto conto dell'emergenza COVID al sopralluogo potrà partecipare una sola persona per società, quest'ultima dovrà essere munita di tutti i DPI previsti dalla normativa per la limitazione della diffusione del covid.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di consorzio ordinario, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all'esecuzione dei sopralluoghi, anche con riferimento agli spostamenti da un luogo all'altro. A tal fine si sottolinea che Palazzo Spada si trova all'interno della ZTL.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

Per partecipare alla gara l'operatore – **tramite piattaforma MEPA** - dovrà far pervenire, **a pena di esclusione**, l'offerta e la relativa documentazione entro e non oltre le ore 17:00 del 07/07/2020.

Saranno prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il termine stabilito.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui **all'Allegato 3** delle presenti condizioni generali, secondo le prescrizioni ivi contenute.

Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice e potranno essere redatte sul modello predisposto (**all. 4**)

La documentazione, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.445/2000.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centootanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta sarà composta da n. 3 (tre) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti:

- 1- Busta virtuale n. 1 "Documentazione Amministrativa";
- 2- Busta virtuale n. 2 "Offerta Tecnico - Organizzativa";
- 3- Busta virtuale n. 3 "Offerta economica".

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La prima busta virtuale, denominata “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla gara secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art 6 delle presenti condizioni generali (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 6.1 delle presenti condizioni generali;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di consultazione.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.

Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 l'operatore deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00.

14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. . 445/2000, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 4 con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, **comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter)** del codice;

2. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):

- che i soggetti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, oltre al soggetto firmatario della presente dichiarazione e rappresentante legale sono:

oppure

- che non vi sono nell'impresa altri soggetti rilevanti ai fini dell'art. 80, comma 3, oltre al soggetto firmatario della presente dichiarazione;

3. dichiara di rispettare i criteri ambientali di cui all'art. 34 dlgs.50/2016;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
7. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
8. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure **non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
10. di possedere la polizza assicurativa di cui all'art. 24.4 o, in assenza, di impegnarsi a stipulare la stessa in caso di aggiudicazione della presente gara;
11. che la ditta /società applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. _____;
12. dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage di cui all'art.53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
13. si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.
14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice

Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14.2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. **Garanzia provvisoria** resa ai sensi dell'art. 9.1 (o relativa dichiarazione sostitutiva, mod. all. 6);
2. **Impegno, sottoscritto e accompagnato da copia fotostatica del documento del sottoscrittore**, da parte di un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui alla legge 385/1993 - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente sia dichiarato aggiudicatario. La copia fotostatica del documento del sottoscrittore andrà allegata anche qualora tale impegno sia contenuto all'interno della cauzione, fatta eccezione per gli impegni firmati digitalmente;

Per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

3. Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente e, in caso di avvalimento, della società della quale ci si è avvalsi;

5. **Patto d'Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d'integrità anticorruzione (allegato 5).**

6. **Verbale di avvenuto sopralluogo;**

7. **Progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)

14.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 13.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si ricorda che, a pena di esclusione dalla gara, nella busta recante la documentazione amministrativa non devono essere inseriti riferimenti di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, all'offerta economica.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA”

La seconda busta virtuale, denominata “**BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA**”, dovrà contenere, **a pena di esclusione:**

a) una relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi e materiali offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel capitolato tecnico. La stessa dovrà essere articolata secondo quanto previsto all'art. 17.1 delle presenti condizioni generali e presentata nelle modalità di seguito descritte;

La relazione dovrà essere redatta, preferibilmente, sulla base degli schemi predisposti allegati alle presenti condizioni generali (**all. 7**), dovrà consistere in una **relazione formato A4** ed essere articolata in capitoli rubricati in modo corrispondente agli elementi di valutazione di cui all'art. 17.1.

La relazione nel suo complesso:

- dovrà essere composta da non più di 15 pagine;
- dovrà essere scritta con carattere leggibile di dimensione minima 10;

Le pagine eccedenti, gli argomenti scritti con carattere di difficile lettura anche dovuta a dimensioni inferiori rispetto a quelle prescritte, non saranno valutate dalla Commissione.

Nelle 15 pagine:

1. Sono incluse le schede per la redazione dell'offerta tecnica (all. 7);
2. Non sono incluse le schede tecniche illustrative, i dépliant illustrativi e le certificazioni, che andranno inseriti come allegati all'offerta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore che deve essere il medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

L'offerta è considerata nulla se condizionata o parziale o comunque espressa in modo indeterminato, ovvero, qualora presenti qualsiasi riferimento diretto o indiretto all'offerta economica.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”

Una terza busta virtuale, denominata “**BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA**”, dovrà contenere oltre il fac-simile di offerta predisposto dal MEPA, anche il modello **allegato 8** dal quale risulta:

- a) L'importo offerto;
- b) La stima dei costi della manodopera e degli oneri relativi alla salute ed alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

I predetti valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere, con l'avvertimento che – in caso di discordanza - sarà ritenuto valido il valore espresso in lettere.

Il suddetto modello contiene, altresì indicazione:

- Del costo dei macchinari, attrezzature e prodotti;
- Della valutazione delle spese generali e degli utili d'impresa.

L'offerta ed il modello devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

All'interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.

Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione del fac - simile MEPA e del modello allegato 8;
- la presentazione di offerte in aumento;
- la mancata indicazione dei costi relativi al personale ed alla sicurezza aziendale (c.d. oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa) ex. art. 95, comma 10, del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa e sarà confermata per ulteriori **90 giorni** qualora nel frattempo non sia intervenuta aggiudicazione.

La stazione appaltante - in sede di eventuale verifica della congruità - procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del Codice.

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	SUB- CRITERI DI VALUTAZIONE	COEFF.	PUNTI (D) MAX	PUNTI (T) MAX
1.1	Proposte migliorative rispetto a quanto previsto da capitolato		16,00	25,00
1.1.1	Attività di presidio	0-1		25,00
	2 GG A SETTIMANA PER 4 H/GG	1,00		25,00
	2 GG A SETTIMANA PER 2 H/GG	0,75		18,75
	1 GG A SETTIMANA PER 4 H/GG	0,50		12,50
	1 GG A SETTIMANA PER 2 H/GG	0,25		6,25
	ALTRO	0,00		0,00
1.1.2	Fornitura dosatori a pompetta di gel igienizzante mani Sarà attribuito un punteggio maggiore a chi fornirà un maggior numero di dosatori. Fino al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile.	0-1	4,00	
1.1.3	Ulteriori proposte migliorative	0-1	12,00	
2.1	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		8,00	15,00
2.1.1	Certificazioni possedute Per la valutazione del criterio, è necessario allegare copia del certificato in corso di validità. I certificati non allegati all'interno della relazione tecnica (anche se presenti nella documentazione amministrativa) o scaduti verranno considerati come non allegati e quindi verrà attribuito coefficiente 0.			10,00
	ISO 14001 o equivalenti	0;1		3,00
	OHSAS 18001 o equivalenti	0;1		3,00
	SA 8000 o equivalenti	0;1		4,00
2.1.2	Efficienza delle modalità e dei tempi di sostituzione degli assenti	0-1	5,00	

	verranno premiate le società che garantiranno tempi di sostituzioni più brevi, illustrando in maniera chiara i mezzi e/o le metodologie che garantiscono il rispetto dei suddetti tempi			
2.1.3	Tempi di intervento in caso di chiamate di emergenza dovute a incidenti e/o fatti imprevisi e/o imprevedibili	0-1		5,00
	Pari o inferiore a 2 ore	1,00		5,00
	Tra 2 ore e 4 ore	0,50		2,50
	Oltre le 4 ore	0,00		0,00
2.1.4	Attrezzature, strumenti e dispositivi personali in dotazione per la tutela dei lavoratori per Emergenza Covid-19 verranno preferite soluzioni con la maggiore dotazione di strumenti, attrezzature e mezzi per l'espletamento dei servizi.	0-1	3,00	
3.1	RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL SERVIZIO E DEI RISCHI PER LA SALUTE		6,00	10,00
3.1.1	Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati per l'esecuzione del servizio: indicazione dei macchinari a basso consumo energetico e/o a basso impatto acustico. Verrà premiato l'utilizzo di macchinari a basso consumo energetico e/ o a minor impatto acustico. A tal fine verrà preferito, ove possibile, l'impiego di macchinari alimentati a batteria e quelli alimentati con cavo elettrico dotati di variatori di velocità. La mancata allegazione delle schede o l'allegazione di schede dalle quali non si evince la suddetta caratteristica comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0. <u>I macchinari con potenza/consumo nominale superiore a 1350 w non verranno considerati ai fini dell'attribuzione del coefficiente.</u>		6,00	
3.1.2	Percentuale di prodotti per l'igiene (quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari), e percentuale di materiale igienico sanitario con marchio "ecolabel", rispetto alla percentuale degli stessi prodotti utilizzati nell'espletamento del servizio di pulizia. Il materiale igienico sanitario deve essere del tipo indicato all'art. 4 del capitolato. Tale incidenza deve essere dimostrata allegando per ogni prodotto in elenco, in possesso della caratteristica richiesta, la scheda tecnica o di sicurezza dalla quale la stessa si evince. <u>Pertanto, al fine del calcolo dell'incidenza, non verranno valutati i prodotti per i quali mancano le schede tecniche e/o per i quali vengono allegate schede che non permettono di dimostrare il possesso della caratteristica premiante,</u>			10,00
	Superiore all'80%	1,00		10,00
	Superiore al 60% e fino all'80%	0,75		7,50
	Superiore al 40% e fino al 60%	0,50		5,00
	Superiore al 20% e fino al 40%	0,25		2,50
	Inferiore al 20%	0,00		0,00
PUNTEGGIO TOTALE			30,00	50,00

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la determinazione del punteggio dell'offerta tecnica, ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero e uno come appresso specificato:

Coefficiente = 1,00 Caratteristiche ottimali

Coefficiente = 0,75 Caratteristiche buone

Coefficiente = 0,50 Caratteristiche sufficienti

Coefficiente = 0,25 Caratteristiche poco adeguate

Coefficiente = 0,00 Caratteristiche non adeguate

Nello specifico:

A ciascuno degli elementi qualitativi ai quali è attribuito un coefficiente discrezionale (D) sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Quanto agli elementi con punteggio tabellare il punteggio è assegnato, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto, e/o sulla base dei parametri prescritti nei "criteri per la determinazione dei punteggi tecnici" all. 6.

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti la commissione, per ciascuno degli elementi sopra indicati, calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e trasformerà la stessa in coefficiente definitivo, riportando a uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

I coefficienti definitivi di cui al sopraindicato punto saranno moltiplicati per i punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento, la somma dei prodotti determinerà il punteggio totale assegnato al progetto tecnico.

Qualora il numero di offerte sia pari ad 1 non si procederà a riportare ad uno la media più alta, ma verrà calcolato il punteggio effettivo moltiplicando il coefficiente ottenuto dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, per i punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento, la somma dei prodotti così ottenuta determinerà il punteggio totale assegnato al progetto tecnico.

Qualora il numero di offerte presentate sia superiore a 5 non verranno prese in considerazione e quindi non saranno ammesse alla fase successiva di apertura della busta economica le società che conseguiranno un punteggio tecnico inferiore a 45 punti.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Il criterio che verrà applicato è quello della "Proporzionalità inversa (interdipendente) mediante formula non lineare

$$PE = (PE_{max} \times P_{min}/P)$$

Dove:

PE_{max} = massimo punteggio economico attribuibile (20)

P_{min} = prezzo più basso offerto a gara

P = Prezzo offerto dal concorrente.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il servizio verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Si precisa che:

- nei conteggi per l'attribuzione di tutti i punteggi/coefficienti, si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5;
- relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima *seduta virtuale pubblica* avrà luogo, salvo diversa comunicazione, -il giorno 15 aprile 2019 alle ore 10,00 sul portale MEPA.

Le successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata..

Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:

- aprire la busta virtuale 1 –“Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
- eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13.

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP sempre in seduta virtuale pubblica:

- valida o non valida la documentazione amministrativa sul Portale MEPA e conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude i concorrenti.

Alla fine della seduta virtuale pubblica, il RUP adotta il provvedimento di esclusione o ammissione alla procedura di gara che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e procede con le comunicazioni ivi previste.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, comunque, prima dell'apertura della busta virtuale 2 contenente l'offerta tecnica ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, più un sostituto, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20 APERTURA BUSTA VIRTUALE 2, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

20.1 APERTURA BUSTA VIRTUALE N. 2 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, sempre in seduta virtuale pubblica, apre la busta n. 2 concernente l'offerta tecnica per verificare:

a) la presenza dei documenti richiesti all'art. 15 delle condizioni generali; b) la corrispondenza delle firme tra la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica. Una volta effettuato il controllo sul contenuto della busta virtuale 2, valida o non valida l'offerta tecnica sul Portale MEPA - nel caso di mancata validazione dell'offerta tecnica, esclude il concorrente che ha presentato un'offerta non conforme alla richiesta, emette il provvedimento di esclusione e procede con le comunicazioni di cui all'art. 76 - e passa gli atti alla Commissione di gara per le valutazioni di competenza.

La Commissione - in una o più sedute riservate - procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al precedente art. 17.

Successivamente, in *seduta virtuale* pubblica, la commissione inserisce in piattaforma i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede con le eventuali esclusioni.

20.2 APERTURA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale pubblica successiva, la commissione procede all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

In presenza di offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 o che contengono un costo orario della manodopera inferiore al costo medio orario previsto nelle tabelle prese a base dalla stazione appaltante (**all.9**), la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 21.

Nei casi non rientranti nel precedente punto, è comunque facoltà della commissione procedere alla verifica delle offerte qualora abbia dubbi sull'affidabilità delle stesse, richiedendo i dovuti chiarimenti all'operatore economico.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta virtuale 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento o in diminuzione rispetto all'importo di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In presenza di offerte anomale la Commissione, prima di procedere a redigere la graduatoria definitiva con conseguente proposta di aggiudicazione, convoca in seduta riservata il RUP.

Quest'ultimo, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta - tenuto conto delle eventuali giustificazioni fornite **nell'allegato 8** - ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede ulteriori precisazioni, se del caso indicando le componenti specifiche ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni

fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede ulteriori chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine di n. 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora quest'ultima risulti inaffidabile e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Potrà essere esclusa l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le precisazioni richieste entro il termine stabilito e/o non si presenti al contraddittorio.

Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso inaffidabile.

22. VERIFICA DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

22.1. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI

22.1.1. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta *virtuale* pubblica, redige la graduatoria e procede alla proposta di aggiudicazione, successivamente chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti necessari ai fini degli adempimenti di competenza.

La proposta di aggiudicazione avviene in favore dell'operatore economico che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio, verrà chiesto alle società di formulare una proposta economica migliorativa, nel caso in cui non venisse presentata alcuna offerta migliorativa o in caso di ulteriore parità, si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

22.1.2. AGGIUDICAZIONE

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione verrà comunicata dall'Amministrazione ai soggetti indicati e nelle modalità previste dall'art. 76, comma 5, del Codice.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.

Qualora nessun'offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell'appalto.

L'Amministrazione, comunque, può ritenere l'offerta economicamente non vantaggiosa e, quindi non procedere all'aggiudicazione anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia nulla a pretendere.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente gara, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

22.1.3. VERIFICA DEI REQUISITI

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria viene svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, viene svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

22.2 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:

- a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
- b) Cauzione definitiva di cui all'art. 9.2
- c) Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 24.2
- d) Contratto di subappalto (ove dichiarato all'atto della partecipazione) da presentarsi entro e non oltre 20 gg. dalla stipula del contratto d'appalto (eventuale) e DGUE della società ;
- e) Atto di costituzione RTI (eventuale);
- f) Comunicazione circa eventuali sub-contratti, non configurabili come subappalto, stipulati per l'esecuzione del contratto con l'indicazione: del nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve altresì comunicare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, secondo le modalità prescritte nell'art.28 delle presenti condizioni generali.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di annullare la procedura nel caso di attivazione, nelle more dell'espletamento della stessa, di una Convenzione CONSIP relativa ai servizi oggetto della presente gara, o di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.

23 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e nel pieno rispetto di quanto previsto dal piano di assorbimento presentato in sede di offerta.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato all'art. 5 del capitolato tecnico.

24. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA FASE DELL'ESECUZIONE

24.1 FATTURAZIONE

Il rilascio della fattura in formato elettronico avviene con cadenza bimestrale - a partire dalla data di inizio del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell'Amministrazione, che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione, avallato – ove le due figure non coincidano - dal RUP dell'esecuzione. In particolare va osservata la seguente procedura: entro 10 giorni dalla fine del bimestre, l'Amministrazione comunica alla società fornitrice il nulla osta alla fatturazione e solo a seguito del suddetto nulla osta la Società può emettere fattura elettronica. La stessa deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: **denominazione Ente:** Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; **codice fiscale.:** 80427570587 **denominazione ufficio:** Ufficio per la Gestione delle Risorse Materiali e Servizi Generali **codice univoco ufficio:** G105F5; e **CIG** 8234592848

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

24.2 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

La fattura deve indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

24.3 PENALI

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all'aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione oltre le penali indicate nel capitolato tecnico le penali di seguito riportate:

Inadempimento	Penale
In caso di mancata formulazione del Piano Operativo nei tempi previsti	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo
Per mancato rispetto dei programmi di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dal fornitore.	2 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio	1 per cento dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Per l'impiego di attrezzature/materiali/ prodotti diversi da quelli previsti nella relazione tecnica salvo relativa sostituzione con mezzi di pari caratteristiche:	1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora o lavorativa di ritardo nell'impiego del mezzo richiesto, rispetto alle esigenze manifestate dall'Amministrazione.
Per l'impiego di numero di ore mese inferiori rispetto a quelle previste nella relazione tecnica, salvo diverso accordo con l'Amministrazione	3 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa in meno rispetto a quella prevista.
Per l'impiego di numero di unità inferiori o di diverso livello rispetto a quanto previsto nella relazione tecnica, salvo diverso accordo con l'Amministrazione	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo nell'impiego del personale richiesto.
Per mancata comunicazione del nominativo del sostituto del referente dell'Impresa	1 per mille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla richiesta di sostituzione da parte dell'Amministrazione
Ritardo rispetto ai tempi di intervento concordati con l'Amministrazione	1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo
Mancato utilizzo da parte del personale della divisa di lavoro o del cartellino di riconoscimento	€ 50,00 per ogni dipendente non in regola
Mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito entro 5 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Mancata comunicazione preventiva in caso di variazione o sostituzione anche momentanea di personale rispetto all'elenco iniziale approvato dall'Amministrazione	1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nella sostituzione del personale in caso di assenza, nei tempi previsti nella relazione tecnica	1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento alla fornitura di materiale igienico sanitario nei tempi richiesti dall'Amministrazione.	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e negli altri allegati di gara.

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

24.4 DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZA

1. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione delle attività, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

2. L'impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

3. Qualora per cause dovute all'Impresa aggiudicataria derivino danni a persone e/o a cose, la medesima impresa è tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove derivino danni all'attività dell'Amministrazione, l'Impresa aggiudicataria è tenuta al loro risarcimento.

4. La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intende assunta dall'Impresa aggiudicataria che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'Impresa aggiudicataria deve presentare, al momento della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza di assicurazione di primaria compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone (del Consiglio di Stato e/o terzi a qualsiasi titolo presenti), con un massimale unico non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso.

5. L'oggetto della copertura assicurativa deve anche esplicitamente prevedere il risarcimento all'Amministrazione dei maggiori costi che questa dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di una qualsiasi delle attività oggetto dell'appalto, nonché dei maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione delle attività, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del contratto con conseguente escussione della fideiussione.

6. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere, durante l'esecuzione del contratto, la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza.

24.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- inosservanza degli obblighi indicati nelle condizioni generali e nel capitolato;
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel Capitolato;
- inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stesso a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa vigente.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.

24.6 RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) L'Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
 - b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l.6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
 - c) Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;
- 2 In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.
- 3 La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.
- 4 La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

24.7 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

- 1. E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
- 3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.

24.8 OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

25 TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice

26 DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d'accesso è differito in relazione:

- 1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- 2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- 3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione;

E' escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal co 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

27 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che per l'ordinativo dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l'assolvimento di detta imposta l'impresa dovrà comunicare all'Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura dott.ssa Cristiana Querqui (e-mail c.querqui@giustizia-amministrativa.it tel. 06/68272270).